

CRONOLOGICO 3/2020

del 03/08/20



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO LEVANTE

PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI" TRA IL MUNICIPIO LEVANTE E IL SIG. ANTONIO MURA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PARETI INTERNE DEL SOTTOPASSO DI VIA SAN GIUSEPPE COTTOLENGO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI MURALES.

In data 3 agosto 2020 nella sede degli uffici Municipali situati in Via Pinasco 7 - Sede del Municipio Levante, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 54 del 30.07.2020 della quale dichiarano di aver preso visione e piena conoscenza dei contenuti, nessuno escluso, e che dichiarano integralmente di approvare senza eccezioni di sorta.

TRA

II COMUNE DI GENOVA - MUNICIPIO LEVANTE

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dalla Dott.ssa Luisa Gallo, nella sua qualità di Direttore del Municipio Levante in virtù del Provvedimento del Sindaco n. 448 del 14/12/2017 ed ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta, di seguito denominato Municipio 9 Levante;

E

Il Sig Antonio Mura e di seguito denominato "Proponente",

(*) nato a Genova, il 23.06.1981 - C.F. MRUNTN81H23D969G.

Premesso che:

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");
- che il Comune di Genova ha individuato, con provvedimento determinazione dirigenziale numero 100.0- 2 del 26/01/2017 l'unità operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i

cittadini della direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;

- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24/11/2016, lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;

- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;

- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

Considerato che:

- è interesse del Municipio Levante affidare la gestione, la manutenzione e la rigenerazione di spazi pubblici sul territorio a cittadini singoli o istituiti attraverso formazioni sociali anche informali, con l'obiettivo di garantire agli stessi una concreta partecipazione alla vita della comunità in un costante e reciproco rapporto di collaborazione e senso di responsabilità;

- gli interventi di cura rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono essere anche di lieve entità o avere carattere di occasionalità e riguardare interventi volti a migliorare e riqualificare gli spazi pubblici attraverso piccole attività manutentive di pulizia riparative, di allestimento e di risistemazione;

- il tratto terminale di Via San Giuseppe Cottolengo a Genova Quarto, all'intersezione con Corso Europa, posizionato sotto alla rampa d'accesso del casello autostradale di Genova Nervi è stato oggetto, nel tempo, di alcuni atti di vandalismo che hanno deturpato con scritte di vario genere i muri del sottopasso;

- in data 17.01.2020 il Municipio Levante ha ricevuto una proposta assunta a prot. n. 18852 di patto di collaborazione ordinario da parte del Sig. Mura, volta alla riqualificazione visiva delle pareti interne del sottopasso di Via San Giuseppe Cottolengo a Genova Quarto, attraverso la realizzazione di elaborati grafici, destinati alla rigenerazione dello spazio urbano;

- attraverso l'istituto dei Patti di Collaborazione e delle conseguenti relazioni tra il Municipio ed il Proponente si concretizza un rapporto di fiducia fondato sulle reciproche prestazioni;

- il Municipio Levante ed il Proponente si impegnano ad operare in spirito di leale collaborazione e per la migliore realizzazione delle attività, conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza, ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

Vista l'autorizzazione paesaggistica rilasciata il 25.06.2020 e pervenuta con nota prot. 190319 del 30.06.2020;

Il Municipio Levante, previo accertamento del rispetto della disciplina applicabile al caso di specie, ha ritenuto la proposta meritevole di sottoscrizione del Patto di Collaborazione;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi degli artt. 7 e 8 dello regolamento medesimo.

L'oggetto della proposta di collaborazione è la riqualificazione delle pareti interne del sottopasso in via San Giuseppe Cottolengo a Genova Quarto attraverso la realizzazione di murales, nel rispetto delle indicazioni scaturenti dall'Autorizzazione Paesaggistica richiamata nelle premesse;

ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il Proponente per la rigenerazione dello spazio urbano in particolare delle pareti interne del sottopasso in via San Giuseppe Cottolengo a Genova Quarto attraverso la realizzazione di elaborati grafici con tecniche di Aerosol Art.

Nella specie le prestazioni del proponente si estrinsecano nella realizzazione di murales a tema "cartoon", con tecniche di Aerosol Art, anche avvalendosi della collaborazione di alcuni volontari da lui individuati le cui generalità egli si impegna a comunicare al Municipio e la cui opera egli si impegna a coordinare e dirigere nel rispetto dell'Autorizzazione Paesaggistica di cui sopra;

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla Civica Amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto ed il rispetto dei principi del suddetto regolamento.

Pertanto:

Il Municipio Levante si impegna a:

- mettere a disposizione del Proponente le mura interne del sottopasso in via San Giuseppe Cottolengo a Genova Quarto per l'esecuzione dei murales oggetto del presente provvedimento;
- esentare il Proponente dal pagamento del canone occupazione suolo in relazione alla porzione di manto stradale occupata per la realizzazione delle opere grafiche e per il tempo necessario alla loro esecuzione;

Il Proponente si impegna a:

- tinteggiare la porzione di muro sulla quale eseguire le opere grafiche e realizzare elaborati grafici con tecniche di Aerosol Art nelle pareti interne del sottopasso in via San Giuseppe Cottolengo a Genova Quarto nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Autorizzazione Paesaggistica richiamata nelle premesse;
- effettuare costante manutenzione e rigenerazione delle opere grafiche realizzate per conservarne l'efficacia artistica ed il decoro nel tempo;
- rendicontare annualmente, attraverso apposita documentazione fotografica, il lavoro svolto al Municipio Levante.

ART. 4- STRUMENTI DI COORDINAMENTO

Il Municipio Levante ed il Proponente concordano sull'opportunità di dotarsi di strumenti di coordinamento, governo e partecipazione definiti da relazione costante tra le parti.

La gestione del presente Patto di Collaborazione sarà sempre soggetta a fasi di verifica ed eventuale adeguamento al fine di concordare i potenziali adattamenti di cui sia emersa l'opportunità

ART. 5 - RESPONSABILITÀ

Le attività previste nell'ambito del presente patto di collaborazione verranno svolte sotto la responsabilità del proponente che si impegna a rispettare eventuali indicazioni e modalità operative che il Municipio riterrà di dare per lo svolgimento delle attività nei termini descritti a diverso titolo nel del presente atto.

Il sottoscrittore del patto di collaborazione assume l'impegno di portare a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del Patto, di coordinarli, dirigerli e di vigilare per garantire il rispetto di quando concordato.

ART. 6 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Le parti concordano che tutte le attività previste dal presente Patto dovranno essere coperte da polizza assicurativa di "Responsabilità civile verso terzi" a carico della C.A.

Per i volontari è inoltre operante la Polizza Infortuni stipulata dal Comune di Genova che prevede il limite d'età non superiore a 80 anni per la validità delle garanzie assicurative.

La copertura assicurativa non è operante per i volontari che siano ritenuti direttamente responsabili di danni derivati a cose o persone, se causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave.

ART. 7- TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività oggetto del presente patto tramite incontri di verifica con il proponente, di monitorare periodicamente il buono stato di conservazione del murales nonché della superficie muraria sottostante, riservandosi la facoltà di intervenire laddove le condizioni della struttura lo richiedessero o lo rendessero comunque necessario/inevitabile.

Il proponente autorizza la pubblicazione del patto sulla piattaforma del Comune di Genova dedicata all'amministrazione condivisa, nel rispetto della disciplina di tutela dei dati personali.

ART. 8 - FORME DI SOSTEGNO

Con particolare riferimento a quanto disposto nel Capo IV - Forme di sostegno - del Regolamento, il Comune, come concordato in fase di co-progettazione, sostiene la realizzazione delle attività condivise attraverso:

- utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione per la promozione e la pubblicazione delle attività;

- l'esenzione dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico come previsto dall'art 10 c.1 del Regolamento di cui sopra.

ART. 9 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 10 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto. Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

Si riserva inoltre di interrompere il presente patto di collaborazione in caso di inosservanza dei termini e per inadempienze tecnico-operative rilevate e/o segnalate dal Proponente con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo.

Il presente Patto ha durata di anni due (2); alla scadenza potrà essere rinnovato con atto espresso per la durata definita nell'atto stesso.


ART. 11 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Genova - Dott.ssa Luisa Gallo, Direttore del Municipio Levante
Firmato digitalmente

Per il proponente
Sig. Antonio Mura



Genova, 3 agosto 2020

